

ALIQUOTE IMU 2024

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA 2024	CODICI TRIBUTO
ALIQUOTA ORDINARIA - IMMOBILI NON COMPRESI NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE	10,2 ‰	Codice tributo 3918 - Comune
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI PER LE SOLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9: unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.	6 ‰	Codice tributo 3912 - Comune Oltre detrazione di: € 200,00
LE ABITAZIONI PRINCIPALI (e assimilazioni) con relative pertinenze sono esenti (con la sola esclusione delle abitazioni con Cat. CAT. A/1, A/8, A/9, di cui sopra). Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, e relative pertinenze ammesse per legge, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la disciplina delle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi. In tal caso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare , sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia di immobili in comuni diversi, fermo restando che per beneficiare dell'esenzione, il proprietario dell'immobile individuato vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Per l'individuazione dell'immobile scelto ai fini dell'applicazione dell'agevolazione IMU, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023. Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU: il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello	ESENTI	

spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente dicitura " <i>Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019</i> ".		
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 ‰	Codice tributo 3913 - Comune
ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dall'Accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pinerolo in data 28/06/2007. N.B. oltre all'aliquota agevolata si applica una riduzione del 25% della base imponibile	5,7 ‰	Codice tributo 3918 - Comune
ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, interamente locate alle condizioni definite dagli Accordi territoriali locali sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositati presso il Comune di Pinerolo in data 30/03/2015 ed in data 23/09/2019 N.B. oltre all'aliquota agevolata si applica una riduzione del 25% della base imponibile	4,8 ‰	Codice tributo 3918 - Comune
IMMOBILI SFITTI ad uso abitativo o ad uso non abitativo (cat. cat. C/1, C/3 e A/10) non locati e non soggetti alla TARI da almeno un anno. Tale aliquota va applicata pertanto dal mese successivo al dodicesimo mese consecutivo di sussistenza di tali condizioni.	10,6 ‰	Codice tributo 3918 - Comune
IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.: immobili di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica (A.T.C.) aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., non assimilati all'abitazione principale.	4 ‰	Codice tributo 3918 - Comune Oltre detrazione di € 200,00
AREE FABBRICABILI	10,2 ‰	Codice tributo 3916 - Comune
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	10,2 ‰	2,6 ‰ cod. tributo 3930 Comune 7,6 ‰ cod. tributo 3925 Stato
IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE) C/3 (LABORATORI PER ARTI E MESTIERI) - A10 (UFFICI E STUDI PRIVATI) CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO IN CORSO, PER I QUALI SIA STATA RIDEFINITA UNA RIDUZIONE PARI ALMENO AL 15% DELL'IMPORTO DEL	4,8 ‰	Codice tributo 3918 - Comune

<p>CANONE DI LOCAZIONE IN ESSERE AL 1° GENNAIO 2018 E, PER I NUOVI CONTRATTI, DELL'IMPORTO DEL CANONE PATTUITO ALLA SUA STIPULA. L'agevolazione viene riconosciuta dal mese in cui è intervenuta tale riduzione.</p>		
<p>TERRENI AGRICOLI/ INCOLTI (non situati nelle aree montane o di collina depressa di cui sotto)</p>	<p>10,2 ‰</p>	<p>Codice tributo 3914 - Comune</p>
<p>TERRENI AGRICOLI/ INCOLTI Sono esenti tutti i terreni situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa: - Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7. - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52. - Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2. - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10</p>	<p>ESENTI</p>	
<p>TERRENI AGRICOLI posseduti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con requisito previdenza agricola</p>	<p>ESENTI</p>	
<p>IMMOBILI OGGETTO DI INAGIBILITÀ PER PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CONSEQUENTE AD EVENTO ECCEZIONALE E/O CALAMITÀ NATURALE, FINTANTO CHE PERDURA TALE CONDIZIONE (AD ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D)</p>	<p>0 ‰</p>	
<p>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, OGGETTO DI INAGIBILITÀ PER PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CONSEQUENTE AD EVENTO ECCEZIONALE E/O CALAMITÀ NATURALE, FINTANTO CHE PERDURA TALE CONDIZIONE</p>	<p>7,6 ‰</p>	
<p>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO: unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale.</p> <p>N.B. oltre all'aliquota agevolata si applica una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: A) il contratto di comodato deve essere registrato; B) il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; C) il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9.</p>	<p>7,6 ‰</p>	<p>Codice tributo 3918 - Comune</p>

N.B. Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva all'Ufficio Tributi, tramite apposito modulo (reperibile nella sezione "MODULISTICA") **entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.**

La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita **comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU.**